

N. R.G. 3902/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all'udienza del 5 luglio 2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3902/2017** promossa da:

██████████ con il patrocinio
dell'avv. DELIA SANTI e dell'avv. MICHELE BONETTI giusta procura in
sostituzione di difensore;

ricorrente

contro

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
SCIENTIFICA (C.F. 80255230585), AMBITO TERRITORIALE DI
MESSINA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA,**
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

convenuti

fatto e diritto

Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale domanda cautelare depositato in data 3 agosto 2017, ██████████ adiva il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro e a tal fine deduceva di essere docente con contratto a tempo determinato e che in data 3 aprile 1990 (anteriormente alla prestazione del servizio militare effettuato dal 15 settembre 1992 al 28 settembre 1993) aveva conseguito la laurea in Economia e Commercio, titolo



di studio valido per l'insegnamento nella classe di concorso A048 (matematica applicata) e per quella A019 (discipline giuridiche ed economiche).

Allegava, inoltre, che nell'anno scolastico 2013 e 2014 aveva presentato domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per le immissioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento di supplenze annuali della provincia di Messina.

Adduceva il ricorrente, inoltre, che, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2014/2017, aveva chiesto la valutazione come servizio di insegnamento, del servizio militare valido per l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina.

Allegava a tal fine che, tuttavia, l'Ufficio scolastico competente non gli aveva valutato il servizio militare negandogli il punteggio relativo, come attestato dalla graduatoria provinciale definitiva del 25 ottobre 2016, omettendo cioè l'attribuzione nelle relative graduatorie dei 12 punti previsti per il servizio militare prestato, effettuato, come detto, dopo il conseguimento del titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento.

Ciò premesso, parte ricorrente, stante la dedotta violazione dell'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e della legge 24 dicembre 1986 n. 958, chiedeva anche nel merito, la disapplicazione del DM 235 del 1 aprile 2014 nella parte in cui, all'art. 2 comma 6, stabiliva che “..il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina....”.

Deduceva pertanto che il periodo di servizio militare non poteva non essere considerato come titolo didattico pari ad un anno di servizio e ciò indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego, così come del resto confermato da uniforme giurisprudenza amministrativa del TAR e del Consiglio di Stato cui faceva riferimento.

Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva che venisse ordinato alle amministrazioni intimato, per quanto di rispettiva competenza, l'attribuzione del punteggio per come individuato, tale da consentire la individuazione del ricorrente tra i docenti aventi diritto alla nomina di ruolo per l'anno scolastico 2017/2018.

Nel merito, chiedeva inoltre, previa conferma dell'ordinanza cautelare -ove accolta l'istanza- che venisse disapplicato il DM n. 235 del 1 aprile 2014 nella parte considerante valutabile il servizio di leva solo se prestato in



costanza di nomina e disapplicate al contempo le graduatorie dell'AT di Messina 2014/17 relative al personale docente nella parte in cui in entrambe le classi di concorso veniva attribuito al ricorrente un punteggio inferiore per mancato riconoscimento del servizio militare.

Il tutto con vittoria di spese da distrarsi.

Radicatosi il contraddittorio, non si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute che rimanevano contumaci.

Nelle more del giudizio veniva emessa ordinanza ex art. 700 cpc, indi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 5 luglio 2018, veniva decisa come da dispositivo in calce.

Il ricorso di merito è fondato e va pertanto accolto.

Dalla documentazione in atti prodotta dal ricorrente emerge che [REDACTED] [REDACTED] ha svolto il servizio di leva successivamente al conseguimento del diploma di laurea in Economia e Commercio.

Quanto alla sussistenza del diritto rivendicato, questo va ritenuto sussistente e, per l'effetto, disapplicata la disposizione di cui al DM 235 del 1 aprile 2014 nella parte in cui, all'art. 2 comma 6, stabilisce che “..il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina....”.

Come più volte indicato dalla giurisprudenza amministrativa anche del Consiglio di Stato (v. per tutte Consiglio di Stato n. 2650 del 2003), detta disposizione ministeriale si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 485 comma 7 legge n. 297 del 1994 che, nello stabilire “la validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile” anche se non prestato in costanza di nomina, ha inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino “ da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo (Cass. civ. sez lav. 1 settembre 1997 n. 8279).

La normativa richiamata non prevede, infatti, alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e comunque si inserisce in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (qual'era quello antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004) potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente necessariamente impedita o ritardata dal



periodo di leva e ciò almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento.

Né osta a quanto fin qui osservato la disposizione dell'art. 2050 comma 2 del Decreto legislativo n. 66/2010 a norma del quale *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro”* trattandosi questa di norma a portata generale applicantesi ai concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione di un punteggio in una graduatoria ad esaurimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto.

Ne deriva che il diritto del ricorrente che determina la disapplicazione del DM 235 del 2014 nella parte di interesse, trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che *“ il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici”*.

Su tali basi, il ricorso va accolto e va ordinato alle amministrazioni convenute, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte di interesse in cui non si tiene conto del servizio militare (prestato dal 15 settembre 1992 al 28 settembre 1993) come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina, con condanna delle stesse, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra.

La condanna alle spese di lite, comprensive della fase cautelare, segue la soccombenza.

PQM



Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina;

condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra.

Condanna le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore ed in solido tra loro, o al pagamento delle spese di lite da liquidare nella misura di euro 2.600,00 per compensi oltre iva e cpa.

MESSINA, 5 luglio 2018

Il Giudice del lavoro
dott. ssa Elisabetta Palumbo

